



COMUNE DI CAROLEI

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N. 028 /2020

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000). Quarantena Sig.OMISSIS

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 avente ad oggetto URGENTI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 3 DELLE LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA; Richiamato, in particolare, il punto 4 della predetta ordinanza, ai sensi del quale il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente, su proposta del Dipartimento di Prevenzione e tutela della salute territorialmente competente, proponendo, in tal caso, al Sindaco l'adozione del provvedimento di quarantena obbligatoria secondo quanto prescritto;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....";

ORDINA

– che il sig. omissis è sottoposto, in via cautelativa, alla misura della quarantena, presso la propria residenza, in quanto proveniente dalla Zona di omissis, con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio, territorialmente competente, della ASP di Cosenza; – di consegnare la presente Ordinanza al predetto soggetto. Alle forze di polizia e alla ASP di Cosenza, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

– che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy – che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679. – la trasmissione della presente ordinanza a: o Prefettura UTG Cosenza o ASP di Cosenza o Presidente Regione Calabria o Dipartimento Tutela della Salute Regione Calabria o Polizia Municipale o Stazione Carabinieri di Carolei – la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

INFORMA

– che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato. – che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, lì 10 aprile 2020

Il Sindaco
F.to:Dott. Francesco IANNUCCI